



ESRATTO DAL VERBALE DEL 14 MARZO 2023

(omissis)

Punto 5: Comunicazioni Presidente

Il Presidente evidenzia la necessità di nominare la Commissione Elettorale che, secondo quanto previsto dal Regolamento all'articolo 9, deve essere nominata dal CPO uscente.

A tal fine è necessario raccogliere le adesioni degli iscritti disponibili a far parte della Commissione Elettorale, per l'elezione dei Componenti e viene proposto il seguente Regolamento per la scelta ed esplicazione delle funzioni della Commissione Elettorale:

Art. 1 Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del CPO costituisce la Commissione Elettorale della quale fa parte, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, il Vice Presidente o altro/a Avvocato/a delegato/a dal Presidente del COA, e saranno nominati sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 5 anni e che non sono candidati.

Vengono nominati almeno tre membri supplenti.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, il Vice Presidente o altro/a Avvocato/a delegato/a dal Presidente del COA non possono far parte della Commissione Elettorale nel caso in cui risultino candidati.

Art. 2 Il Consiglio dell'Ordine delibererà di dar corso alle operazioni di voto e nominerà gli scrutatori.

Art. 3 Il CPO designa i componenti della Commissione Elettorale mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, nel corso della prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Nel caso di cui all'art. 1, comma 3, terzo periodo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla designazione del Presidente della Commissione Elettorale.

Qualora nessuno degli iscritti abbia manifestato la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale, ovvero non si sia raggiunto il numero di sei componenti effettivi e tre supplenti, la designazione dei Componenti della Commissione Elettorale, in maniera "totale" o "parziale", viene effettuata dal CPO, senza ricorrere al sorteggio, tra gli iscritti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e che non siano candidati.

Art. 4 Nella Commissione Elettorale, salvo il caso di cui all'art. 1, comma 3, le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, il Vice Presidente o altro/a Avvocato/a delegato/a dal Presidente del COA.

La Commissione Elettorale nominerà il Componente che dovrà svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, il Vice Presidente o altro/a Avvocato/a delegato/a dal Presidente del COA, quale Presidente della Commissione Elettorale, potrà delegare le proprie funzioni a Componenti della Commissione stessa.

Art. 5 La Commissione Elettorale procede alla verifica delle candidature, nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 8 della L. 113/2017 e sovrintende a tutte le



operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

La Commissione Elettorale è coadiuvata dagli scrutatori il cui numero è fissato dal Consiglio dell'Ordine in relazione alle esigenze.

Gli scrutatori potranno essere scelti al di fuori dei Componenti del CPO, tra coloro che non si sono candidati e nominati, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. d, della L. 113/2017.

La Commissione Elettorale verificherà che le candidature dovranno essere in regola con le quote iscrizionali e l'assenza di sanzioni disciplinari.

Art. 6 Dalla fase dello spoglio delle schede, la Commissione Elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi gli scrutatori.

Art. 7 Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il Presidente della Commissione elettorale o altro componente da lui delegato, numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Il CPO approva la proposta del Presidente e delibera di richiedere al COA di pubblicare avviso sul sito istituzionale contenente la richiesta di disponibilità degli avvocati dal 31 marzo 2023 al 14 aprile 2023, precisando che l'incarico non darà luogo a compenso e la selezione avverrà tramite estrazione a sorte.

(omissis)